



COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA DI CAGLIARI

SETTORE SEGRETERIA E AA.GG.
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO SCUOLABUS

Approvato con atto di Consiglio Comunale n° 75 del 28.11.2005

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il trasporto dai punti di raccolta programmati alle sedi scolastiche site nel Comune di Dolianova e viceversa, degli alunni della scuola elementare e media,.

ART. 2 – Modalità di gestione e caratteristiche del servizio

Il servizio di trasporto alunni è assicurato dal Comune che vi provvede tramite appalto esterno a ditta specializzata. Lo scuolabus seguirà un percorso che verrà definito annualmente dagli uffici competenti in relazione alle domande dell'utenza, con punti di raccolta (fermate) individuati presso le abitazioni degli utenti fuori dal centro abitato e lungo il percorso per gli utenti all'interno del centro abitato. In tal senso, lo studio del percorso e dei punti di raccolta dovrà essere mirato al soddisfacimento del bisogno ed al contenimento dei tempi di percorso, compatibilmente con l'idoneità della viabilità esistente. I punti di raccolta fuori dal centro abitato, potranno essere posti anche a distanza dalle abitazioni in caso di particolari condizioni del percorso (esempio strade dissestate) che ne impediscano lo svolgimento con efficacia e speditezza. I punti di raccolta posti nel centro abitato saranno individuati seguendo i criteri della sicurezza degli utenti e della raccolta contemporanea di più utenti sempre al fine di una maggiore efficacia e speditezza del servizio.

I predetti punti di raccolta e gli orari presunti di svolgimento del servizio, saranno comunicati agli interessati prima dell'inizio del servizio stesso.

ART. 3 – Beneficiari del servizio

Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli studenti di cui all'art. 1, fuori dall'aggregato urbano principale. Possono inoltre accedere al servizio anche gli alunni dimoranti all'interno dell'aggregato urbano principale limitatamente alla disponibilità dei posti. Sarà pertanto formata una graduatoria, che prevede tre categorie di utenti. Le domande degli alunni che rientrano nella prima categoria saranno tutte ammesse al servizio, le restanti domande degli alunni saranno ammesse al servizio fino ad esaurimento dei posti, secondo i criteri di seguito indicati. Qualora nel corso dell'anno scolastico pervenga la domanda per la fruizione del servizio scuolabus da parte di un utente rientrante nella prima categoria, la stessa dovrà essere accolta. Pertanto si procederà ad una revisione del percorso e se del caso al diniego del servizio prestato a favore dell'utente collocato nell'ultima posizione della graduatoria.

PRIMA CATEGORIA

- Residenti all'esterno dell'aggregato urbano;
- Utenti portatori di handicaps indipendentemente dall'ubicazione della loro abitazione;

SECONDA CATEGORIA

- Residenti all'interno dell'aggregato urbano che per poter raggiungere la scuola devono percorrere strade prive di asfalto, di marciapiedi, scarsamente abitate.

PUNTI 20

TERZA CATEGORIA

- Alunni di minore età (valido solo per le scuole elementari)
-

- Punti 6 per gli utenti che frequentano la 1° e la 2° elementare
- “ 3 per gli utenti che frequentano la 3° 4° e la 5° elementare
- distanza dalla scuola
 - Punti 0 per gli utenti residenti entro i 500 metri
 - “ 2 per gli utenti residenti tra i 501 ed i 2000 metri
- particolari esigenze
 - Punti 5 per gli utenti nel cui nucleo familiare è presente uno o più minori di anni tre.
 - Punti 5 per gli utenti nel cui nucleo familiare è presente uno o più Componenti portatori di handicap.
 - Punti 5 per gli utenti in cui i genitori lavorano entrambi.

ART. 4– Ammissione al servizio

I genitori o chi esercita la potestà genitoriale sugli alunni interessati al servizio dovranno presentare richiesta, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico e consegnarla all’ufficio protocollo del Comune. L’ufficio Pubblica Istruzione ogni anno provvederà a rendere nota la data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande per il servizio scuolabus tramite avviso da pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito INTERNET del Comune.

L’accoglimento della domanda è subordinata alla verifica da parte dell’ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento.

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1) ed in regola con i criteri suddetti, potranno essere accolte soltanto nel caso di disponibilità di posti e sempre che non comportino pregiudizio all’organizzazione del servizio.

Nella richiesta il genitore dichiarerà di obbligarsi al rispetto delle norme regolamentari e di impegnarsi:

- ad essere presente nei punti di raccolta alla partenza e all’arrivo dello scuolabus (nel caso in cui vengano incaricati altri familiari o terze persone di tale incombenza, il nominativo dell’incaricato dovrà essere comunicato per iscritto all’ufficio pubblica istruzione). Oppure trasmettere preventivamente all’ufficio pubblica istruzione la propria autorizzazione scritta affinché l’alunno ritorni da solo alla propria abitazione. Il genitore sottoscrivendo la domanda al servizio, solleva comunque l’Amministrazione e la ditta appaltatrice da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti antecedenti la salita e successivi alla discesa dallo scuolabus.
- Comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di domicilio che determinano il venire meno della necessità del servizio.
- Comunicare tempestivamente qualunque sospensione dell’utilizzo del servizio scuolabus sia temporanea che definitiva indicandone in ogni caso le motivazioni.

Le domande presentate oltre il termine di scadenza o nel corso dell’anno scolastico derivanti da trasferimento di residenza potranno essere sempre accettate se esiste disponibilità di posti sui mezzi e purchè l’accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.

Potranno inoltre essere accolte domande presentate per usufruire del servizio per periodi limitati nel tempo e derivanti da circostanze temporanee (per esempio impossibilità temporanea alla deambulazione a seguito di traumi) Se non dovessero esserci posti disponibili sullo scuolabus si

provvederà al diniego temporaneo del servizio prestato a favore dell'utente collocato nell'ultima posizione della graduatoria per il periodo strettamente necessario

ART. 5 – Compiti degli autisti e degli assistenti

Il servizio di accompagnamento ha inizio nel momento in cui il minore viene prelevato dal punto di raccolta e termina nel momento in cui lo stesso viene fatto scendere dal mezzo e consegnato al personale scolastico e viceversa.

E' fatto divieto all'autista di far salire e scendere i minori in punti diversi da quelli stabiliti.

Sugli scuolabus non può essere trasportato personale diverso da quello indicato nella carta di circolazione.

Nel caso di malore di minori trasportati, gli stessi saranno accompagnati alla sede scolastica, da dove il personale scolastico provvederà ad informare i genitori.

E' fatto obbligo all'autista di osservare scrupolosamente le norme dettate dal codice della strada.

Per meglio vigilare sull'incolumità dei minori trasportati è prevista la presenza di un assistente su ogni scuolabus che prevede ad accogliere i minori a bordo, far scendere gli stessi dallo scuolabus e consegnarli al personale scolastico, riprenderli in consegna al termine delle lezioni e vigilare durante il trasporto.

ART. 6 – Rapporti Scuola/Comune

Onde consentire una migliore organizzazione del servizio e al fine di evitare che i minori vengano a trovarsi in situazioni di pericolo, le autorità scolastiche disporranno che gli stessi vengano accolti nell'edificio scolastico anche prima dell'inizio delle lezioni, e possano trattenersi all'interno dello stesso fino all'arrivo dello scuolabus.

Le scuole comunicheranno all'inizio di ogni anno l'orario di ingresso e di uscita degli alunni e il calendario scolastico. Provvederanno inoltre, nel caso di variazioni dell'orario scolastico, per qualsiasi motivo, relativamente agli alunni che usufruiscono dello scuolabus, indicati nel tabulato che verrà fornito dall'ufficio pubblica istruzione, a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio stesso e comunque, entro le 24 ore precedenti, alle famiglie, senza nessun obbligo in tal senso da parte del Comune.

ART. 7 – Condizioni per usufruire del servizio

Per poter usufruire del servizio, l'alunno deve essere in possesso dell'abbonamento.

L'abbonamento ha validità mensile, a prescindere dal numero di corse effettuato, il relativo versamento deve essere effettuato prima dell'inizio del mese di riferimento. Nessuna contribuzione è dovuta per la fruizione del servizio nei mesi di settembre e di giugno. Si precisa che nessun rimborso è dovuto per la mancata fruizione del servizio, a prescindere dalla durata temporale della stessa, per motivi non imputabili all'Amministrazione Comunale. Gli utenti, all'atto della salita sullo scuolabus dovranno esibire l'abbonamento se richiesto dall'autista o dall'accompagnatore.

ART. 8 – Quote di contribuzione

- LE QUOTE SARANNO DETERMINATE PER FASCE DI REDDITO dando atto che le stesse saranno individuate in base alla certificazione ISEE.

Per i nuclei familiari ove usufruiscano del servizio più utenti, la quota sarà ridotta del 50% per gli utenti oltre il primo.

Le fasce di reddito e le quote di contribuzione saranno determinate annualmente dalla Giunta Municipale.

ART. 9 - Norme per il pagamento delle quote

La quota sarà pagata mensilmente tramite c/c postale e la relativa ricevuta dovrà essere consegnata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico che provvederà ad apporre il visto sull'abbonamento nel mese corrispondente. (l'abbonamento con il visto dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibito all'autista scuolabus all'inizio di ogni mese ed è documento indispensabile per usufruire del servizio).

L'abbonamento dunque ha validità mensile, a prescindere dalle corse effettuate ed il versamento dovrà essere effettuato prima dell'inizio del mese di riferimento per poter apporre il timbro sull'abbonamento.

L'Amministrazione nel caso di mancato pagamento della quota per due mesi consecutivi provvederà all'avvio del procedimento di sospensione del servizio dando contestuale comunicazione al servizio sociale affinché si possa valutare la sussistenza dei requisiti che consentano la prosecuzione del servizio in assenza del pagamento della retta.

ART. - 10 Sanzioni.

Il personale incaricato dell'assistenza sugli scuolabus provvederà a segnalare eventuali comportamenti scorretti, in tale caso verranno applicate le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto alla prima segnalazione;
- sospensione del servizio per gg.10 alla seconda segnalazione;
- annullamento dell'autorizzazione del servizio alla terza segnalazione.

Qualora gli utenti provochino danni agli scuolabus, gli stessi dovranno essere risarciti.